

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (73)1999

Vol. 1973/0355

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(73) 1999 def.

Bruxelles, 30 novembre 1973

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CEE) n. 816/70 per quanto riguarda le definizioni del vino liquoroso e di taluni mosti di uve

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CEE) n. 948/70 che stabilisce le definizioni di taluni prodotti delle voci 27.07, 22.04 e 22.05 della tariffa doganale comune originari dei paesi terzi

(presentate dalla Commissione al Consiglio)

COM(73) 1999 def.

RELAZIONE

L'Italia ha richiamato l'attenzione del Consiglio e della Commissione su difficoltà insorte nella spedizione verso la Germania dei vini liquorosi di qualità "Marsala". Le autorità tedesche vietano infatti la circolazione del Marsala e di altri vini liquorosi simili importati dai paesi terzi, quando dall'analisi risulta che, al momento dell'elaborazione di tali vini, è stato aggiunto mosto di uve concentrato al fuoco diretto, metodo di concentrazione che determina una parziale caramellizzazione dello zucchero contenuto nel mosto. La reazione delle autorità tedesche è conforme alle disposizioni comunitarie, poichè la definizione del mosto di uve concentrato di cui all'allegato II, punto 4 del regolamento (CEE) n. 816/70 (1) non autorizza il metodo del fuoco diretto all'elaborazione del prodotto.

La libera circolazione del "Marsala" sarà pertanto possibile solo se si adatterà la definizione del vino liquoroso di cui all'allegato II, punto 11, del regolamento (CEE) n° 816/70 (2), in modo da permettere, per taluni vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate, l'aggiunta di mosto di uve caramellizzato. E' dunque necessario stabilire una definizione del mosto di uve caramellizzato, soluzione preferibile ad una modifica della definizione del mosto di uve concentrato.

Un problema analogo si presenta per taluni vini liquorosi prodotti nei paesi terzi con mosto di uve caramellizzato. Per armonizzare le disposizioni, è dunque opportuno adattare corrispondentemente il regolamento (CEE) n. 948/70 (3), con un ritocco della definizione del vino e con l'introduzione di una definizione del mosto di uve caramellizzato.

Data l'assenza di una definizione del mosto di uve fresche mutizzato con alcole, prodotto utilizzato soprattutto nella fabbricazione delle bevande a base di vino, tale mosto è stato finora trattato negli scambi come vino liquoroso, creando non poche difficoltà. Poichè il mosto di uve fresche mutizzato con alcole e il vino liquoroso in senso stretto differiscono notevolmente per destinazione, caratteristiche intrinseche e livelli di prezzo, è opportuno individualizzarli con

(1) G.U. n. L 99 del 5.5.1970, pag. 1

(2) Cfr. doc. S/1075/73 del 4.10.1973

(3) G.U. n. L 114 del 27.5.1970, pag. 6

.../...

definizioni distinte e cogliere l'occasione della prevista modifica della definizione del vino liquoroso per introdurre definizioni particolari del mosto di uve fresche mutizzato con alcole nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 816/70 e nel regolamento (CEE) n. 948/70.

E' inoltre indispensabile adattare le disposizioni di cui agli articoli 1, 25, 27 e 28 del regolamento (CEE) n. 816/70, per renderle applicabili, secondo il caso, ai mosti di uve caramellizzati o ai mosti di uve mutizzati con alcole. Le due proposte di regolamento allegate sono prive di incidenze finanziarie sul bilancio della Comunità.

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CEE) n. 816/70 per
quanto riguarda le definizioni del vino liquoroso
e di taluni mosti di uve.

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che, allo stato attuale delle disposizioni comunitarie, il vino liquoroso e il mosto di uve mutizzato con alcole, prodotto normalmente utilizzato nell'elaborazione dei prodotti trasformati a base di vini e di mosti, rientrano nella stessa definizione di cui all'allegato II del regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio , del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2592/73 (2); che, in mancanza di una definizione distinta per i mosti di uve fresche mutizzati con alcole^{ne}/consegue che prodotti molto diversi per destinazione, caratteristiche intrinseche e livelli di prezzo sono soggetti ad un identico regime; che occorre pertanto stabilire una definizione particolare per il mosto di uve fresche mutizzato con alcole;

considerando che la definizione del mosto di uve concentrato quale figura all'allegato II, punto 4 del regolamento (CEE) n. 816/70 non ammette la disidratazione di un mosto di uve al fuoco diretto; che, trattandosi nella fattispecie di una pratica tradizionale in alcune regioni della Comunità ed essendo il prodotto così ottenuto commercializzato e utilizzato per l'elaborazione di taluni vini liquorosi, occorre ammettere tale trattamento introducendo una definizione del mosto di uve caramellizzato;

(1) G.U. n. L 99 del 5.5.1970, pag. 1

(2) G.U. n. L 269 del 26.9.1973, pag. 1

considerando che è inoltre necessario adattare la definizione del vino liquoroso in modo da rendere possibile, all'elaborazione di alcuni vini di questo tipo; l'aggiunta di mosto di uve caramellizzato;

considerando che l'introduzione delle nuove definizioni esige un certo adattamento tecnico delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 816/70 ; che è fra l'altro necessario introdurre una disposizione che limiti l'utilizzazione dei mosti mutizzati con alcole, onde evitare distorsioni della concorrenza con i vini liquorosi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 4, lettera b), secondo trattino del regolamento (CEE) n. 816/70 sono aggiunti, dopo i termini "del mosto di uve concentrato", i termini "del mosto di uve caramellizzato, del mosto di uve fresche mutizzato con alcole,".

Articolo 2

All'articolo 25, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 816/70, i termini "ai punti 11 e 21" sono sostituiti dai termini "ai punti 3 bis, 11 e 21".

Articolo 3

L'articolo 27, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 816/70 è completato dal primo comma seguente :

"Il mosto di uve mutizzato con alcole può essere utilizzato soltanto per l'elaborazione dei prodotti della voce 22.06 della tariffa doganale comune".

Articolo 4

L'articolo 28, paragrafo 2 è completato dal secondo comma seguente :

" Il mosto di uve mutizzato con alcole importato può essere utilizzato soltanto per l'elaborazione dei prodotti della voce 22.06 della tariffa doganale comune".

(1) G.U. n. L 289 del 27.12.1972, pag. 1

Articolo 5

L'allegato II del regolamento (CEE) n. 816/70 è modificato come segue :

1. Dopo il punto 3 è aggiunto il punto seguente :

"3 bis : Mosto di uve mutizzato con alcole : il mosto di uve avente una gradazione alcolometrica effettiva uguale o superiore a 12° e uguale o inferiore a 21°, ottenuto mediante aggiunta, al mosto di uve proveniente esclusivamente dai vitigni di cui all'articolo 16 e prodotto nella Comunità,
- di alcole neutro di origine vinica avente una gradazione alcolometrica effettiva non inferiore a 95°
- o di un prodotto non rettificato proveniente dalla distillazione di vino e avente una gradazione alcolometrica effettiva non inferiore a 52° e non superiore a 80°; non sono tuttavia considerati come mosto di uve mutizzato con alcole i prodotti corrispondenti alla definizione del vino liquoroso".

2. Dopo il punto 4 è aggiunto il punto seguente :

"4 bis : Mosto di uve caramellizzato : il mosto di uve
- ottenuto mediante disidratazione parziale del mosto di uve effettuata al fuoco diretto a pressione atmosferica normale ed avente per effetto una caramellizzazione parziale dello zucchero contenuto nel mosto,
- proveniente esclusivamente dai vitigni di cui all'articolo 16,
- prodotto nella Comunità e
- ottenuto da mosti di uve aventi una gradazione alcolometrica naturale minima di 10°".

3. Al punto 11, il testo del secondo trattino, iii), è sostituito dal seguente :

" iii) o di mosto di uve concentrato, o, per taluni vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate, compresi in un elenco da stabilirsi e per i quali una tale pratica è tradizionale, di mosto di uve caramellizzato".

.../...

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Statimembri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio,
Il Presidente,

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CEE)n.
948/70 che stabilisce le definizioni di
taluni prodotti delle voci 20.07, 22.04
e 22.05 della tariffa doganale comune ori-
ginari dei paesi terzi.

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, re lativo
a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato
viti-vinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2592/73 (2),
in particolare l'articolo 1, paragrafo 4, lettera c),

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 948/70 del Consiglio, del 26 maggio
1970 (3), ha stabilito le definizioni di taluni prodotti delle voci 20.07,
22.04 e 22.05 della tariffa doganale comune originari dei paesi terzi; che occorre
completare tale regolamento con una definizione del mosto di uve mutizzato con
alcole quale è stata introdotta nel regolamento (CEE) n. 816/70 dal regolamento
(CEE) n.(4) ;

considerando che in alcuni paesi terzi vengono utilizzati , all'elaborazione
dei vini liquorosi, mosti di uve sottoposti a una disidratazione al fuoco
diretto che normalmente comporta una caramellizzazione parziale; che è
.../...

(1) G.U. n. L 99 del 5.5.1970, pag. 1

(2) G.U. n. L 269 del 26.9.1973, pag. 1

(3) G.U. n. L 114 da 27.5.1970, pag. 6

(4) G.U. n. L del , pag.

pertanto necessario adattare la definizione del vino liquoroso quale figura nel regolamento citato, affinché all'elaborazione di taluni vini liquorosi sia possibile l'aggiunta di mosto di uve caramellizzato,

considerando che la nomenclatura tariffaria risultante del regolamento (CEE) n. 816/70 figura nella tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 948/70 del Consiglio è modificato come segue :

1. Dopo la definizione del mosto di uve sono aggiunte le definizioni seguenti :

" Mosto di uve mutizzato con alcole

Il mosto di uve avente una gradazione alcolometrica effettiva uguale o superiore a 12° e uguale o inferiore a 21°, ottenuto mediante aggiunta, al mosto di uve avente una gradazione alcolometrica naturale potenziale di 8°5, di un prodotto proveniente dalla distillazione del vino ; non sono tuttavia considerati come mosto di uve mutizzato con alcole i prodotti corrispondenti alla definizione del vino liquoroso.

Mosto di uve caramellizzato

Il mosto di uve

- ottenuto mediante disidratazione parziale del mosto di uve effettuata al fuoco diretto a pressione atmosferica normale ed avente per effetto una caramellizzazione parziale dello zucchero contenuto nel mosto,

- ottenuto da mosti di uve aventi una gradazione alcolometrica naturale minima di 10°.

2. Il testo della definizione del vino liquoroso è sostituito dal seguente :

"Vino liquoroso : il prodotto

- a) avente una gradazione alcolometrica totale non inferiore a 17°5, nonché una gradazione alcolometrica effettiva non inferiore a 15° e non superiore a 22°;
- b) ottenuto da mosto di uve, da vino nuovo ancora in fermentazione o da vino
 - mediante congelazione o
 - mediante aggiunta, prima, durante o dopo la fermentazione
 - i) di un prodotto proveniente dalla distillazione del vino
 - ii) di mosto di uve concentrato o, per taluni vini liquorosi di qualità compresi in un elenco da stabilirsi e per i quali una tale pratica è tradizionale, di mosto di uve caramellizzato
 - iii) di un miscela di tali prodotti".

Articolo 2

Nell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 816/70, il testo della nota complementare 4 del Capitolo 22 è sostituito dal seguente :

"4. La sottovoce 22.05C comprende in particolare :

- a) il mosto di uve fresche mutizzato con alcole, cioè il prodotto avente una gradazione alcolometrica effettiva uguale o superiore a 12° e uguale o inferiore a 21°, ottenuto mediante aggiunta, al mosto di uve fresche avente una gradazione alcolometrica naturale potenziale di 8°5, di un prodotto proveniente dalla distillazione del vino ; non sono tuttavia considerati come mosto di uve mutizzato con alcole i prodotti corrispondenti alla definizione del vino liquoroso ;
- b) il mosto di uve fresche caramellizzato, cioè il prodotto :
 - ottenuto mediante disidratazione parziale del mosto di uve fresche effettuata al fuoco diretto a pressione atmosferica normale ed avente per effetto una caramellizzazione parziale dello zucchero contenuto nel mosto,
 - ottenuto da mosti di uve aventi una gradazione alcolometrica naturale minima di 10° ;
- c) il vino alcolizzato, cioè il prodotto :
 - avente una gradazione alcolometrica effettiva non inferiore a 18° e non superiore a 24°,
 - ottenuto esclusivamente mediante aggiunta di un prodotto non rettificato, proveniente dalla distillazione di vino ed avente una gradazione alcolometrica effettiva massima di 86°, ad un vino non contenente zucchero residuo, ed
 - avente un'acidità volatile massima espressa in acido acetico di 2,40 g/l
- d) il vino liquoroso, cioè il prodotto :
 - avente una gradazione alcolometrica totale non inferiore a 17°5, nonché una gradazione alcolometrica effettiva non inferiore a 15° e non superiore a 22°, e
 - ottenuto da mosto di uve, da vino nuovo ancora in fermentazione o da vino
 - mediante aggiunta, prima, durante o dopo la fermentazione o
 - mediante congelazione
 - i) di un prodotto proveniente dalla distillazione del vino
 - ii) di un mosto di uve concentrato o, per taluni vini liquorosi di qualità compresi in un elenco da stabilirsi e per i quali tale pratica è tradizionale, di mosto di uve caramellizzato
 - iii) o di una miscela di tali prodotti.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il Presidente,